

XI LEGISLATURA
CONSIGLIO REGIONALE

Verbale n. **231**

Seduta del 23 giugno 2016

Presidenza del Presidente **Iacop**

indi

del Vicepresidente **Gabrovec**

indi

del Presidente **Iacop**

indi

del Vicepresidente **Gabrovec**

Verbalizza Daniela ALZETTA, segue Sandro BURLONE, segue Dario LOCCHI.

Presidenza del Presidente Iacop

La seduta inizia alle ore 10.05.

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 231^a seduta del Consiglio regionale, informa che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 229; qualora non fossero sollevate eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato approvato.

Comunica, quindi, che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, riunitasi nella giornata di ieri al termine della seduta pomeridiana del Consiglio regionale, ha deciso che il Consiglio si riunisca nella giornata di oggi in seduta unica fino alle ore 19.00 e, nel caso non venisse esaurito l'ordine del giorno, si riunisca nuovamente il 29 giugno alle ore 14.00.

Il PRESIDENTE, quindi, commemora Roberto Onorio Visintin, consigliere regionale, eletto nelle liste della Lega Nord nella VIII legislatura, recentemente scomparso.
(L'Aula, in piedi, ascolta e si raccoglie per alcuni istanti).

Si passa, quindi, all'esame del **punto n. 1 dell'ordine del giorno**, che prevede:
Discussione sul Conto consuntivo del Consiglio regionale per l'anno 2015
(Relatore: **CARGNELUTTI**)

Il Relatore Cargnelutti illustra la propria relazione scritta.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di discussione generale, il PRESIDENTE pone quindi in votazione la seguente deliberazione:

"Deliberazione n. 41 del 23 giugno 2016

Oggetto: conto consuntivo del Consiglio regionale anno 2015

Il Consiglio regionale,

visto il conto consuntivo 2015 del Consiglio regionale, come accertato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n.352 del 28 aprile 2016;

udita la relazione del Consigliere Segretario,

delibera

di approvare il conto consuntivo 2015 del Consiglio regionale, quale risulta dalle tabelle allegate."

che viene approvata (votazione n. 1001: favorevoli 24, astenuti 4).

Si passa, quindi, all'esame del **punto n. 2 dell'ordine del giorno**, che prevede:

Seguito della discussione sullo stralcio

"Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 26/2014 concernenti l'esercizio in forma associata di funzioni comunali" (106-02)

(Relatore di maggioranza: **PAVIOTTI**)

(Relatori di minoranza: **BIANCHI, ZILLI**)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta pomeridiana tenutasi ieri, erano stati accantonati alcuni emendamenti e chiede se si intenda esaminarli ora o alla fine dell'articolato.

L'assessore PANONTIN (*fuori microfono*) invita a procedere con l'esame degli articoli, lasciando quelli accantonati alla fine dell'articolato.

Si riprende, quindi, con l'esame dell'articolo 6 a cui è stato presentato il seguente emendamento:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (6.1)

Al comma 1, nel Capo IV bis aggiunto alla legge regionale 26/2014, dopo l'articolo 35 ter è aggiunto il seguente:

<<Art. 35 quater

(Disposizioni organizzative)

1. In relazione al trasferimento delle funzioni di cui all'allegato B punti 2 bis, 4 bis, 5 bis, della legge regionale 26/2014, l'Amministrazione regionale provvede con successivi atti gestionali a inquadrare nei propri ruoli il personale ad essa trasferito e a riorganizzare i propri uffici, al fine di assicurare lo svolgimento delle medesime funzioni trasferite per effetto della presente legge.>>.

L'assessore PANONTIN illustra tale emendamento.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dibattito, prendono la parola per i rispettivi pareri le Relatrici di minoranza ZILLI e BIANCHI (entrambe astenute) e il Relatore di maggioranza PAVIOTTI (favorevole).

L'emendamento 6.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 6, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

E' stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

ZILLI, Relatrice di minoranza

Emendamento aggiuntivo (6 bis.1)

Dopo l'art 6 aggiungere il seguente:

<<Art. 6 bis

1. All'articolo 36 della legge regionale 12 dicembre 2014 n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la data <<2016>> è sostituita con <<2017>>.>>.

La Relatrice di minoranza ZILLI illustra tale emendamento.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dibattito, prendono la parola per i rispettivi pareri la Relatrice di minoranza BIANCHI, il Relatore di maggioranza PAVIOTTI e l'assessore PANONTIN (tutti

contrari), l'emendamento 6 bis.1, istitutivo dell'articolo 6 bis, posto in votazione, non viene approvato.

E' stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (6 ter.1)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

<<Art. 6 ter

(Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 26/2014)

1. All'articolo 36, comma 1, della legge regionale 26/2014, le parole "dell'1 luglio 2016" sono sostituite dalle parole "1 agosto 2016".>>

L'assessore PANONTIN illustra tale emendamento.

Dopo il parere delle Relatrici di minoranza ZILLI (contraria) e BIANCHI (astenuta), irritualmente viene aperto il dibattito in cui intervengono i consiglieri COLAUTTI e MARSILIO.

Dopo il parere della Relatrice di minoranza BIANCHI (che ribadisce il proprio voto di astensione) e del Relatore di maggioranza PAVIOTTI (favorevole) e la replica dell'assessore PANONTIN, l'emendamento 6 ter.1, istitutivo di un nuovo articolo, posto in votazione, viene approvato.

All'articolo 7 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

ZILLI, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (7.1)

Sopprimere l'articolo.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (7.2)

Al comma 1, nel testo dell'articolo 38 bis della legge regionale 26/2014, apportare le seguenti modifiche:

A) Al comma 1 dell'articolo 38 bis sono sopprese le parole <<contenute nei piani di successione e subentro>>;

B) dopo il comma 2 dell'articolo 38 bis è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Le partecipazioni in enti e società detenute dalle comunità montane sono attribuite alle unioni che ad esse succedono con quote proporzionali al numero di abitanti di ciascuna Unione.>>.

La Relatrice di minoranza ZILLI illustra l'emendamento 7.1.

L'assessore PANONTIN illustra l'emendamento 7.2 e, nel contempo, presenta ed illustra il seguente subemendamento all'emendamento 7.2 (7.1.1):

Dopo la lettera A) è inserita la seguente:

<<A bis) al comma 1 dell'articolo 38 bis dopo le parole <<relativi proventi>> sono inserite le parole <<al netto dei rispettivi costi>>.>>.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dibattito, prendono la parola per i rispettivi pareri le

Relatrici di minoranza ZILLI (favorevole all'emendamento 7.1; astenuta sul subemendamento 7.1.1 e contraria all'emendamento 7.2) e BIANCHI (contraria all'emendamento 7.1 e astenuta sul subemendamento 7.1.1 e sull'emendamento 7.2) e il Relatore di maggioranza PAVIOTTI (contrario all'emendamento 7.1 e favorevole al subemendamento 7.1.1 e all'emendamento 7.2).

L'emendamento 7.1, posto in votazione, non viene approvato.

Il subemendamento 7.1.1 e l'emendamento 7.2, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'articolo 7, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

E' stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

PAVIOTTI, MORETTI, LAURI, MARTINES

Emendamento aggiuntivo (7 bis.1)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

<<Art. 7 bis

(Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 26/2014)

1. All'articolo 40 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. A far data dall'1 luglio 2016, sono sciolte le unioni di Comuni istituite ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).>>;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. Entro il 31 dicembre 2016 i Comuni facenti parte di convenzioni attuative aventi per oggetto funzioni e servizi previsti dagli articoli 26 e 27 possono mantenerle operative fino al conferimento all'Unione e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 adeguandone ed integrandone il contenuto. La competenza a deliberare in ordine all'aggiornamento delle convenzioni attuative è attribuita alle Giunte comunali.

1 ter. A far data dall'1 gennaio 2017 sono sciolte le associazioni intercomunali istituite ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 1/2006 ed il consorzio ad esse equiparato ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della medesima legge e decadono, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis, le convenzioni quadro e le convenzioni attuative. Il Presidente della forma associativa ne cura la liquidazione.>>>>.

Il Relatore di maggioranza PAVIOTTI illustra tale emendamento.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dibattito, prendono la parola per i rispettivi pareri le Relatrici di minoranza ZILLI (favorevole) e BIANCHI (astenuta), e l'assessore PANONTIN (favorevole).

L'emendamento 7 bis.1, istitutivo dell'articolo 7 bis, posto in votazione, viene approvato.

E' stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

ZILLI, Relatrice di minoranza

Emendamento aggiuntivo (7 ter.1)

Dopo l'art. 7 aggiungere il seguente:

<<Art. 7 ter

1. All'articolo 40 della legge regionale 12 dicembre 2014 n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la data <<1 luglio 2016>> è sostituita con <<1 gennaio 2017>>.>>.

Il PRESIDENTE comunica che tale emendamento è decaduto in conseguenza all'approvazione dell'emendamento 7 bis.1.

E' stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (7 quater.1)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

<<Art. 7 quater

(Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 26/2014)

1. Al comma 4 dell'articolo 42 della legge regionale 26/2014 le parole <<del 30 per cento rispetto all'importo quantificato secondo i criteri previsti dalla normativa finanziaria di riferimento>> sono sostituite dalle parole <<determinata ai sensi della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009, e 26/2014 concernenti gli enti locali) e quantificata con le manovre finanziarie di ciascun anno.>>.>>.

L'assessore PANONTIN illustra tale emendamento.

Intervengono, in sede di dibattito, i Consiglieri COLAUTTI, TRAVANUT, RICCARDI, BOEM, il Relatore di maggioranza PAVIOTTI (che si dichiara favorevole all'emendamento), il consigliere MARSILIO, la Relatrice di minoranza ZILLI (che si dichiara contraria all'emendamento), il consigliere MORETTI e la Presidente SERRACCHIANI.

Dopo il parere della Relatrice di minoranza BIANCHI (favorevole), l'emendamento 7 quater.1, istitutivo di un nuovo articolo, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 8, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 9 è stato presentato il seguente emendamento:

ZILLI, Relatrice di minoranza

Emendamento modificativo (9.1)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

<<1bis. Al comma 6 dell'articolo 56 quater della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la data <<1 luglio 2016>> è sostituita con <<1 gennaio 2017>>.>>.

La Relatrice di minoranza ZILLI illustra l'emendamento 9.1.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dibattito, prendono la parola per i rispettivi pareri la Relatrice di minoranza BIANCHI (favorevole), il Relatore di maggioranza PAVIOTTI e l'assessore PANONTIN (entrambi contrari).

L'emendamento 9.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 9, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

E' stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

COLAUTTI, ZIBERNA, CARGNELUTTI, CIRIANI, SIBAU

Emendamento aggiuntivo (9 bis.1)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

<<Art. 9 bis

(Inserimento dell'articolo 58 ter nella legge regionale 26/2014)

1. Dopo l'articolo 58 bis della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente:

<<Art. 58 ter

(Norme transitorie in materia di prerogative sindacali a seguito del riordino di funzioni tra enti locali e Regione)

1. Il personale dipendente a tempo indeterminato, dirigente sindacale, delle Amministrazioni pubbliche del Comparto Unico che, per effetto della L.R. 26/2014, dovesse essere interessato da procedimenti di mobilità non volontaria a seguito del trasferimento delle funzioni verso l'Amministrazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e che al momento del trasferimento risultino già collocati in posizione di distacco sindacale retribuito e/o di aspettativa sindacale non retribuita ai sensi e per gli effetti dell'Accordo sulle modalità di utilizzo di distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali riferite al personale non dirigente degli enti locali del Comparto Unico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, sottoscritto in data 13.02.2006, oppure in posizione di aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 300/1970, fruita anche simultaneamente ed in modo parziale assieme ad altri istituti previsti dall'Accordo 13.02.2006 sopra citato, continua a rimanere presso l'Ente di destinazione nella medesima posizione, relativamente alle prerogative sindacali, già in godimento presso l'Amministrazione di provenienza, sino alla scadenza del mandato sindacale come regolato dalle Organizzazioni sindacali di appartenenza.

2. La delegazione trattante convoca entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Organizzazioni sindacali del Comparto Unico al fine di sottoscrivere un accordo relativo alle modalità di utilizzo di distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali presso le amministrazioni del Comparto unico, in favore del personale dipendente a tempo indeterminato, dirigente sindacale, del Comparto medesimo che transitino da un ente ad altro ente sia a seguito del trasferimento delle funzioni ai sensi della L.R. 26/2014 o di altre leggi regionali.>>.

Il consigliere COLAUTTI illustra tale emendamento e si dichiara disponibile al suo ritiro, se c'è l'impegno da parte della Giunta regionale di seguire le indicazioni in esso riportate.

Poiché l'assessore PANONTIN conferma l'impegno, il consigliere COLAUTTI (*fuori microfono*) ritira l'emendamento 9 bis.1.

Gli articoli 10, 11 e 12, che non presentano emendamenti, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, senza discussione, vengono approvati.

E' stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (12 bis.1)

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

<<Art. 12 bis

(Modifiche all'allegato B della legge regionale 26/2014)

1. Alla lettera a) del punto 7 dell'Allegato B della regionale 26/2014, le parole <<lettere a), b) e d), del decreto legislativo 112/1998>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere a) e b), del decreto legislativo 112/1998>>.>>.

L'assessore PANONTIN illustra tale emendamento.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dibattito, prendono la parola per i rispettivi pareri le Relatrici di minoranza ZILLI (contraria) e BIANCHI (favorevole), e il Relatore di maggioranza PAVIOTTI (favorevole).

L'emendamento 12 bis.1, istitutivo dell'articolo 12 bis, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 13, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

E' stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (13 bis.1)

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

<<Art. 13 bis

(Modifiche all'Allegato C della legge regionale 26/2014 - Funzioni provinciali trasferite ai Comuni)

1. Alla lettera c) del punto 7 dell'Allegato C della legge regionale 26/2014, le parole <<lettere c), e), f) e g), del decreto legislativo 112/1998>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere c), d), e), f) e g), del decreto legislativo 112/1998>>.

L'assessore PANONTIN illustra tale emendamento.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dibattito, prendono la parola per i rispettivi pareri le Relatrici di minoranza ZILLI (favorevole) e BIANCHI (favorevole), e il Relatore di maggioranza PAVIOTTI (favorevole).

L'emendamento 13 bis.1, istitutivo dell'articolo 13 bis, posto in votazione, viene approvato.

Gli articoli 14 e 15, che non presentano emendamenti, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, senza discussione, vengono approvati.

E' stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (15 bis.1)

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

<<Art. 15 bis

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 9/2009)

1. All'articolo 8 della legge regionale 9/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 lettera l) sono aggiunte infine le parole <<nei casi e con le modalità previsti dai rispettivi regolamenti>>;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Al Sindaco o all'Assessore da lui delegato, ovvero al presidente dell'Unione territoriale intercomunale di cui all'articolo 14, comma 2, ovvero al sindaco individuato ai sensi dell'articolo 14, comma 5 lettera b), competono la vigilanza sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale e il potere di impartire le direttive al comandante del Corpo di polizia locale, per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.>>;

c) il comma 6 è abrogato.>>.

L'assessore PANONTIN illustra tale emendamento.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dibattito, prendono la parola per i rispettivi pareri le Relatrici di minoranza ZILLI (favorevole) e BIANCHI (astenuta), e il Relatore di maggioranza PAVIOTTI (favorevole).

L'emendamento 15 bis.1, istitutivo dell'articolo 15 bis, posto in votazione, viene approvato.

All'articolo 16 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

ZILLI, Relatrice di minoranza

Emendamento modificativo (16.1)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

ZILLI, Relatrice di minoranza

Emendamento modificativo (16.2)

<<Alla lettera a) del comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole <<quindici operatori>> sono sostituite da <<dieci operatori>>.>>.

ZILLI, COLAUTTI, CARGNELUTTI, ZIBERNA, SIBAU

Emendamento modificativo (16.2.1)

1. Al comma 1, prima della lettera d) aggiungere la seguente:

“d ante) alla lettera a) del comma 5 le parole <<previsione di almeno una unità operativa ogni 1.000 residenti, calcolati, nel caso di svolgimento del servizio in forma associata, sul totale degli abitanti degli enti aderenti,>> sono sostituite dalle seguenti <<previsione di almeno 1,5 unità operativa ogni 1.000 residenti con particolare riferimento ai comuni o UTI con popolazione superiore i 100.000 abitanti,>>.”.

2. Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

“d bis) al punto 4) della lettera b) del comma 5 le parole <<orario di ventiquattro ore articolato su quattro turni di servizio;>> sono sostituite dalle seguenti <<orario di diciotto ore articolato su tre turni di Servizio;>>.”

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (16.3)

1. Apportare all'articolo le seguenti modifiche:

A) sostituire la lettera d) del comma 1 con la seguente:

<<d) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. I Comuni disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del Corpo di polizia locale. Le attività di polizia locale sono svolte in uniforme, salvo i casi di espressa autorizzazione del comandante all'utilizzo dell'abito civile.>>.>>.

B) dopo la lettera d) del comma 1 aggiungere la seguente:

<<d bis) Il comma 8 è abrogato.>>.

La Relatrice di minoranza ZILLI chiede, motivandone le ragioni, che vengano presentati gli emendamenti 16.2.1 e 16.3 prima dei propri.

L'assessore PANONTIN illustra l'emendamento 16.3.

Il consigliere COLAUTTI illustra l'emendamento 16.2.1.

La Relatrice di minoranza ZILLI dichiara di ritirare l'emendamento 16.1 e illustra l'emendamento 16.2.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dibattito, prendono la parola per i rispettivi pareri le Relatrici di minoranza ZILLI (che dichiara di essere favorevole agli emendamenti 16.2 e 16.2.1, e contraria all'emendamento 16.3), BIANCHI (che dichiara di astenersi su tutti gli emendamenti presentati), il Relatore di maggioranza PAVIOTTI e l'assessore PANONTIN (questi ultimi entrambi contrari agli emendamenti 16.2 e 16.2.1, e favorevoli all'emendamento 16.3).

L'emendamento 16.1 è stato precedentemente ritirato.

Gli emendamenti 16.2 e 16.2.1, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 16.3, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 16, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

E' stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (16 bis.1)

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

<<Art. 16 bis

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 9/2009)

1. Al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 9/2009 sono aggiunte in fine le parole "nonché la messa a disposizione della rete degli apparati radio regionali, disciplinandone l'utilizzo.">>

L'assessore PANONTIN illustra tale emendamento.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dibattito, prendono la parola per i rispettivi pareri le Relatrici di minoranza ZILLI e BIANCHI e il Relatore di maggioranza PAVIOTTI (tutti favorevoli).

L'emendamento 16 bis.1, istitutivo dell'articolo 16 bis, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 17, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 18 è stato presentato il seguente emendamento:

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (18.1)

Apportare alla lettera b) la seguente modifica:

A) Dopo la lettera b), secondo comma dell'articolo 15 della legge regionale 9/2009 così come modificata, è inserita la seguente:

<<b bis) l'anzianità di servizio nel grado inferiore>>

La Relatrice di minoranza BIANCHI illustra l'emendamento 18.1.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dibattito, prendono la parola per i rispettivi pareri la Relatrice di minoranza ZILLI (favorevole), il Relatore di maggioranza PAVIOTTI e l'assessore PANONTIN (entrambi contrari).

L'emendamento 18.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 18, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

L'articolo 19, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti istitutivi di nuovi articoli:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (19 bis.1)

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

<<Art. 19 bis

1. All'articolo 17 della legge regionale 9/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 2 sono soppresse le parole <<o del responsabile del Servizio>> e le parole <<del Comune>> sono sostituite dalle Parole <<dell'ente locale>>;
 - b) al comma 3 sono soppresse le parole <<o Servizi>>.>>

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (19 ter.1)

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

<<Art. 19 ter

(Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 9/2009)

1. All'articolo 18 della legge regionale 9/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 2 sono soppresse le parole "o Servizio" e le parole "o al responsabile del Servizio" sono soppresse;
 - b) il comma 4 è abrogato;
 - c) al comma 5 sono soppresse le parole "o Servizio" e le parole "di cui al comma 4, nonché per quelli".>>

L'assessore PANONTIN illustra tali emendamenti.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dibattito, prendono la parola per i rispettivi pareri le Relatrici di minoranza ZILLI e BIANCHI (ambidue astenute su entrambi gli emendamenti) e del Relatore di maggioranza PAVIOTTI (favorevole a entrambi gli emendamenti).

L'emendamento 19 bis.1, istitutivo dell'articolo 19 bis, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 19 ter.1, istitutivo dell'articolo 19 ter, posto in votazione, viene approvato.

Gli articoli 20 e 21, che non presentano emendamenti, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, senza discussione, vengono approvati.

E' stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (21 bis.1)

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

<<Art. 21 bis

(Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 9/2009)

1. Il comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 9/2009 è sostituito dal seguente:
- <<4. Le benemerienze consistono nell'encomio solenne e in quello semplice del Presidente della Regione e sono conferite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale.>>.

L'assessore PANONTIN illustra tale emendamento.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dibattito, prendono la parola per i rispettivi pareri le Relatrici di minoranza ZILLI (favorevole) e BIANCHI (astenuta), e il Relatore di maggioranza PAVIOTTI (favorevole).

L'emendamento 21 bis.1, istitutivo dell'articolo 21 bis, posto in votazione, viene approvato.

All'articolo 22 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

ZILLI, COLAUTTI, CARGNELUTTI, ZIBERNA, SIBAU

Emendamento modificativo (22.0.1)

Al comma 1, sopprimere le parole <<e l'erogazione della formazione curata dalla Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia>> sono soppresse.

GIUNTA REGIONALE

Emendamenti modificativo (22.1)

Apportare all'articolo le seguenti modifiche:

A) Nella rubrica sono soppresse le parole "in materia di polizia locale".

B) Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

<<3 bis. L'aggiornamento dei dati contenuti nel Piano di subentro, di cui all'articolo 35, comma 7 bis, della legge regionale 26/2014, è effettuato entro il 15 luglio 2016 con riferimento al trasferimento di funzioni di cui al punto 10; lettere b bis), g bis), e da j bis) a j septies) dell'Allegato B della medesima legge regionale 26/2014.

3 ter. Le Unioni concordano con i Comuni partecipanti le modalità e le condizioni per la messa a disposizione, fino al 31 dicembre 2017, di personale, attrezzature, mezzi, locali e servizi e, più in generale, di quanto necessario o comunque utile all'avvio dell'Unione. La competenza a deliberare in ordine alle intese di cui al presente comma è attribuita alle Giunte comunali.>>.

Il consigliere COLAUTTI illustra l'emendamento 22.0.1.

L'assessore PANONTIN illustra l'emendamento 22.1.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dibattito, prendono la parola per i rispettivi pareri le Relatrici di minoranza ZILLI (favorevole all'emendamento 22.0.1 e contraria all'emendamento 22.1) e BIANCHI (astenuita su entrambi gli emendamenti), il Relatore di maggioranza PAVIOTTI e l'assessore PANONTIN (entrambi contrari all'emendamento 22.0.1 e favorevoli all'emendamento 22.1).

L'emendamento 22.0.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 22.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 22, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

All'articolo 23 è stato presentato il seguente emendamento:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (23.1)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

<<1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni

comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali) è aggiunto il seguente periodo "Qualora abbia luogo un turno elettorale ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 3, le elezioni si svolgono in occasione del medesimo turno, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo degli organi si sono verificate entro il 10 agosto".>>.

L'assessore PANONTIN illustra tale emendamento.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dibattito, prendono la parola per i rispettivi pareri le Relatrici di minoranza ZILLI e BIANCHI e il Relatore di maggioranza PAVIOTTI (tutti favorevoli).

L'emendamento 23.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 23, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

All'articolo 24 è stato presentato il seguente emendamento:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (24.1)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

<<1 bis. Al comma 3 dell'articolo 5 bis della legge regionale 19/2013 le parole <<tra il 1 novembre>> sono sostituite dalle seguenti <<tra il 1 ottobre>>.

1 ter. All'articolo 5 bis della legge regionale 19/2013, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Le elezioni degli organi il cui rinnovo è avvenuto nel turno elettorale previsto dal comma 3 si svolgono nell'anno di scadenza del mandato, nel turno elettorale ordinario previsto dal comma 1 dell'articolo 5.>>.>>.

L'assessore PANONTIN illustra tale emendamento.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dibattito, prendono la parola per i rispettivi pareri le Relatrici di minoranza ZILLI e BIANCHI e il Relatore di maggioranza PAVIOTTI (tutti favorevoli).

L'emendamento 24.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 24, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato

L'articolo 25, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

E' stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (25 bis.1)

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

<<Art. 25 bis

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 34/2015)

1. All'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016) sono apportate le

seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole <<il 30 giugno 2016>> sono sostituite dalle parole: <<il termine di cui all'articolo 7, comma 2 della legge regionale 18/2015>>;
- b) al comma 23 le parole <<che deriva dalla trasformazione del Consorzio comunità collinare del Friuli>> sono sostituite dalle parole <<Collinare>>;
- c) al comma 25 le parole <<30 aprile>> sono sostituite dalle parole <<30 settembre.>>.>>.

L'assessore PANONTIN illustra tale emendamento.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dibattito, prendono la parola per i rispettivi pareri le Relatrici di minoranza ZILLI (contraria) e BIANCHI (astenuta), e il Relatore di maggioranza PAVIOTTI (favorevole).

L'emendamento 25 bis.1, istitutivo dell'articolo 25 bis, posto in votazione, viene approvato.

E' stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (25 ter.1)

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

<<Art. 25 ter

(Sostituzione dell'articolo 46 della legge regionale 18/2015 e altre disposizioni integrative)

1. L'articolo 46 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009, e 26/2014 concernenti gli enti locali) è sostituito dal seguente:

<<Art. 46

(Norma transitoria per l'incentivazione dell'attivazione della gestione delle funzioni comunali da parte dell'Unione territoriale intercomunale)

1. L'Amministrazione regionale incentiva in via transitoria, a valere sulle risorse stanziare nelle leggi finanziarie dell'anno 2016 e dell'anno 2017, le Unioni territoriali intercomunali che attivano la gestione delle funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 26/2014, secondo la tempistica prevista dai commi seguenti. L'incentivazione transitoria è concessa ed erogata in unica soluzione entro il 30 settembre nell'anno 2016 e 30 aprile nell'anno 2017.
2. Ai fini del comma 1, l'assegnazione complessiva per ogni anno è determinata in relazione alla somma dei valori attribuiti a ogni funzione attivata, come quantificati nei commi da 3 a 9.
3. Per l'attivazione delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), c), d) e m), della legge regionale 26/2014, entro l'1 luglio 2016, spetta rispettivamente un'assegnazione di 60.000 euro, 50.000 euro, 40.000 euro e 30.000 euro.
4. Per ogni funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettere da O ad i), della legge regionale 26/2014 attivata entro l'1 luglio 2016 e aggiuntiva rispetto ad almeno due delle funzioni di cui alle lettere a), c), d) e m) del medesimo comma 1, spetta un'assegnazione di 10.000 euro.
5. Per l'attivazione entro l'1 gennaio 2017 delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), c), d) e m), della legge regionale 26/2014, spetta rispettivamente un'assegnazione di 40.000 euro, 30.000 euro, 20.000 euro e 10.000 euro.
6. Per ogni funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettere da f) ad i), della legge regionale 26/2014

attivata entro gennaio 2017 e aggiuntiva rispetto ad almeno tre delle funzioni di cui alle lettere a), c), d) e m) del medesimo comma 1, spetta un'assegnazione di 5.000 euro.

7. Per l'attivazione della funzione opere pubbliche e procedure espropriative e della funzione servizi finanziari e contabili e il controllo di gestione entro l'1 luglio 2016, spetta, per ognuna, un'assegnazione di 60.000 euro e per ognuna delle funzioni di cui ai numeri da 2) a 5) del comma 1, lettera b), dell'articolo 27 della legge regionale 26/2014 spetta un'assegnazione di 10,000 euro.

8. Per l'attivazione entro l'1 gennaio 2017 della funzione opere pubbliche e procedure espropriative spetta un'assegnazione di 20.000 euro.

9. Per l'attivazione entro 11 gennaio 2017 di ogni funzione aggiuntiva rispetto al numero minimo di due previsto dall'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014 e diversa da quella di cui al comma 8, spetta un'assegnazione di 5.000 euro.

10. La Regione monitora l'attivazione e la gestione delle funzioni di cui al presente articolo attraverso la Piattaforma digitale dedicata.

11. Se a seguito del monitoraggio di cui al comma lo risulta che la gestione della funzione non è effettivamente iniziata o è stata interrotta, l'incentivazione non è assegnata ovvero revocata.>>.

2. Solo per l'anno 2016, qualora non tutti i Comuni gestiscano mediante l'Unione territoriale intercomunale la funzione incentivata ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 18/2015, il relativo valore è quantificato in misura proporzionale alla popolazione dei Comuni che svolgono detta funzione tramite l'Unione rispetto a quella complessiva dei Comuni partecipanti all'Unione medesima alla data del 1 luglio 2016.>>.

L'assessore PANONTIN illustra tale emendamento.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dibattito, prendono la parola per i rispettivi pareri le Relatrici di minoranza ZILLI (contraria) e BIANCHI (astenuta), e il Relatore di maggioranza PAVIOTTI (favorevole).

L'emendamento 25 ter.1, istitutivo dell'articolo 25 ter, posto in votazione, viene approvato.

Il PRESIDENTE informa che l'emendamento presentato per istituire l'articolo 25 quater è identico a quello che ha istituito l'articolo 25 bis.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti istitutivi di un nuovo articolo:

REVELANT, COLAUTTI, RICCARDI, ZILLI

Subemendamento modificativo dell'emendamento aggiuntivo 25 quinquies.1 (25 quinquies.0.1)

"Art. 25 quinquies

(Risorse finanziarie a favore delle Unioni intercomunali per il 2017 e il 2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 25 quinquies, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole <<la quota dello stanziamento dei comuni>> sono aggiunte le seguenti <<che aderiscono alle Unioni territoriali intercomunali>>;

b) le parole <<transitorio delle Unioni territoriali intercomunali>> sono sostituite dalle seguenti <<transitorio delle Unioni medesime>>;

c) le parole <<transitorio comunale>> sono sostituite dalle seguenti <<transitorio comunale dei Comuni aderenti>>;"

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (25 quinquies.1)

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

<<Art. 25 quinquies

(Risorse finanziarie a favore delle Unioni territoriali intercomunali per il 2017 e il 2018)

1. In attuazione dell'articolo 7, comma 11, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016) la quota dello stanziamento dei Comuni da destinare a incremento del fondo ordinario transitorio delle Unioni territoriali intercomunali è quantificata tra il 10 per cento e il 15 per cento per il 2017 e tra il 15 per cento e il 20 per cento per il 2018 dell'importo complessivo del fondo ordinario transitorio comunale previsto dall'articolo 7, comma 5, della medesima legge regionale 34/2015, nel rispetto del principio dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).

2. Alla definizione delle quote di cui al comma 1, partecipano i Comuni, tramite le Unioni territoriali intercomunali, che mettono a disposizione i dati utili mediante l'utilizzo della piattaforma informatica messa a disposizione dell'Amministrazione regionale. Con la legge regionale di stabilità e il relativo collegato per l'anno 2017 si provvede agli adeguamenti contabili per la determinazione definitiva delle quote di cui al comma 1.>>.

(a cui è stata allegata la relativa scheda tecnico-finanziaria)

L'assessore PANONTIN illustra l'emendamento 25quinquies.1.

Presidenza del Vicepresidente Gabrovec

Il consigliere REVELANT illustra il subemendamento 25 quinquies.0.1 e lo emenda oralmente nel seguente modo: *al comma a) sostituire la parola "aderiscono" con la parola "partecipano"; al comma c) sostituire la parola "aderenti" con la parola "partecipanti"* e quindi propone una breve interruzione per verificare quali sono le risorse necessarie.

Intervengono, quindi, in sede di dibattito, la Relatrice BIANCHI (la quale, nel contempo si dichiara anche favorevole al subemendamento 25 quinquies.0.1), l'assessore PANONTIN (che si dichiara disponibile alla sospensione) e il consigliere RICCARDI.

Dopo il parere delle Relatrici di minoranza ZILLI e BIANCHI (entrambe favorevoli al subemendamento 25 quinquies.0.1 e contrarie all'emendamento 25 quinquies.1), del Relatore di maggioranza PAVIOTTI e dell'assessore PANONTIN (entrambi contrari al subemendamento 25 quinquies.0.1 e favorevoli all'emendamento 25 quinquies.1), il subemendamento 25 quinquies.0.1, posto in votazione come emendato oralmente, non viene approvato.

L'emendamento 25 quinquies.1, istitutivo di un nuovo articolo, posto in votazione, viene approvato.

E' stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (25 sexies.1)

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

<<Art. 25 sexies

(Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 18/2015)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009, e 26/2014 concernenti gli enti locali), le parole <<a favore solo dei Comuni che fanno parte di Unione territoriale intercomunale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 26/2014,>> e le parole <<; la concessione e l'erogazione delle risorse è subordinata all'adesione all'Unione territoriale intercomunale>> sono soppresse.>>.

L'assessore PANONTIN illustra tale emendamento.

Poiché nel frattempo alcuni Consiglieri (*fuori microfono*) lamentano che era stata richiesta una sospensione dei lavori, prima della precedente votazione, a cui l'assessore aveva dato la propria disponibilità, ma che non era poi stata fatta, il PRESIDENTE ricorda che a una sua ulteriore richiesta sulla necessità della sospensione, era stato risposto in modo negativo.

Dopo il parere delle Relatrici di minoranza ZILLI e BIANCHI e del Relatore di maggioranza PAVIOTTI (tutti favorevoli), l'emendamento 25 sexies.1, istitutivo di un nuovo articolo, posto in votazione, viene approvato.

All'articolo 26 è stato presentato il seguente emendamento:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (26.1)

Apportare all'articolo le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole <<comma 27>> sono sostituite dalle parole <<commi 27 e 29>>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. In relazione alle prime risultanze dei piani di subentro di cui ai comma 1, sono altresì destinati all'Amministrazione regionale in conseguenza del trasferimento dell'esercizio delle funzioni delle Province, previsto all'articolo 32 dalla legge regionale 26/2014, complessivi 58.120.000 euro, suddivisi in ragione di 29.060.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle seguenti risorse:

a) per complessivi 28.720.000 di euro, suddivisi in ragione di 14.360.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sul fondo straordinario di cui all'articolo 7, comma 29, della legge regionale 34/2015;

b) per complessivi 29.400.000 di euro, suddivisi in ragione di 14.700.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sul fondo ordinario transitorio per le Province di cui all'articolo 47 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.)>>.

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Per le finalità previste ai commi 1 e 1 bis è autorizzata la spesa complessiva di 72.820.000 di euro, suddivisa in ragione di 14.700.000 euro per l'anno 2016 e di 29.060.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018:

a) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 2 (Segreteria generale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 50.000 euro per l'anno 2016 e per 100.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;

b) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 2.170.000 euro per l'anno 2016 e per 4.340.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;

c) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 709.098,64 euro per l'anno 2016 e per 1.381.183,01 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;

d) Missione n. 1. (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 750.000 euro per l'anno 2016 e per 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;

e) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 10.990.901,36 euro per l'anno 2016 e per 21.678.816,99 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;

Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 30.000 euro per l'anno 2016 e per 60.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.>>.

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente: i

<<3 bis. All'onere di complessivi 58.120.000 euro per gli anni 2017 e 2018, suddivisi in ragione di 29.060.000 euro per ciascun anno, derivanti dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 2, si provvede mediante storno di 29.060.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.>>.

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. In relazione al disposto cui ai commi 1, 1bis e 2, con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali da applicarsi sulle retribuzioni del personale trasferito, è iscritto lo stanziamento complessivo di 15.799.033,51 euro, suddiviso in ragione di 3.227.189,79 euro per l'anno 2016 e di 6.285.921,86 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) e sul Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro), Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018>>.

L'assessore PANONTIN illustra tale emendamento.

Presidenza del Presidente Iacop

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dibattito, prendono la parola per i rispettivi pareri le Relatrici di minoranza ZILLI (contraria) e BIANCHI (astenuta), e il Relatore di maggioranza PAVIOTTI (favorevole).

L'emendamento 26.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 26, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato

E' stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (26 bis.1)

Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

<<Art. 26 bis

(Modifiche alla legge regionale 3/2016)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatosi della domanda) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 7, è soppressa.

b) al comma 2 dell'articolo io le parole "lettera d)." sono sostituite dalle parole "lettera e), addetto prevalentemente alle funzioni in materia di istruzione e diritto allo studio."

L'assessore PANONTIN illustra tale emendamento.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dibattito, prendono la parola per i rispettivi pareri le Relatrici di minoranza ZILLI (favorevole) e BIANCHI (astenuta), e il Relatore di maggioranza PAVIOTTI (favorevole).

L'emendamento 26 bis.1, istitutivo dell'articolo 26 bis, posto in votazione, viene approvato.

Il PRESIDENTE informa che è stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (26 ter.1)

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

<<Art. 26 bis

(Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 3/2016)

1. All'articolo 38 della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Per il solo anno 2016 la parte del fondo di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/2015, ripartita tra tutti i Comuni, è concessa ed erogata:

a) ai Comuni delle Unioni territoriali intercomunali che approvano lo statuto entro il 31 luglio 2016, nella misura corrispondente all'assegnazione spettante quantificata in applicazione dei criteri di riparto definiti ai sensi dell'articolo 7 comma 5, lettera c), della legge regionale 34/2015;

b) ai Comuni diversi da quelli di cui alla lettera a), nella misura del 30 per cento dell'assegnazione

spettante in applicazione dei criteri di riparto definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera c), della legge regionale 34/2015.>>;

b) al comma 3, le parole "Le risorse" sono sostituite dalle parole <<Per il solo anno 2016 le risorse>>;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Per il solo anno 2016 il comma 2 trova applicazione con riferimento alle quote di perequazione previste dall'articolo 7, comma 5, lettera c), della legge regionale 34/2015, e le risorse eventualmente non utilizzate, in quanto non concesse ed erogate, per effetto di quanto previsto dal comma 2, sono destinate per l'anno 2016 al fondo di cui all'articolo 7, comma 60, e alla quota di cui al comma 61, lettera b), del medesimo articolo 7 della legge regionale 34/2015.>>.>>,>>

che è stato sostituito dal seguente emendamento 26 quinquies.1:

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo (26 quinquies.1)

Sostituire l'emendamento. 26 ter.1 con il seguente:

Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

<<Art. 26 ter quinquies

(Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 3/2016)

1. All'articolo 38 della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Per l'anno 2016 la parte del fondo di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/2015, è ripartita, concessa ed erogata a favore di tutti i Comuni.

b) sono soppressi i commi 3 e 4.>>

L'assessore PANONTIN illustra il subemendamento 26 quinquies.1.

Il PRESIDENTE precisa che il subemendamento 26 quinquies.1 è rinumerato 26 ter.0.1.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dibattito, prendono la parola per i rispettivi pareri le Relatrici di minoranza ZILLI e BIANCHI e il Relatore di maggioranza PAVIOTTI (tutti favorevoli).

Il subemendamento 26 ter.0.1, interamente sostitutivo dell'emendamento 26 ter.1 e istitutivo dell'articolo 26 ter, posto in votazione, viene approvato.

E' stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (26 quater.1)

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

<<Art. 26 quater

Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 38 della legge regionale 3/2016 le parole <<16.860.000 euro e

3.348.000 euro>> sono sostituite dalle parole <<16.302.000 euro e 2.790.000 euro>>.

2. Alla <lettera b) del comma 5 dell'articolo 38 della legge regionale 3/2016 le parole <<3.348.000 euro>> sono sostituite dalle parole <<3.906.000 euro>>.>>.

L'assessore PANONTIN illustra tale emendamento.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dibattito, prendono la parola per i rispettivi pareri le Relatrici di minoranza ZILLI e BIANCHI (entrambe astenute), e il Relatore di maggioranza PAVIOTTI (favorevole).

L'emendamento 26 quater.1, istitutivo dell'articolo 26 quater, posto in votazione, viene approvato.

All'articolo 27 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento all'emendamento 27.1 (27.0.1)

Apportare all'emendamento 27.1 le seguenti modifiche:

A) Alle lettere A) ed E), la parola <<9.979.037,48>> è sostituita dalla seguente:<<10.279.037,48>>.

B) Dopo la lettera a) è inserita la seguente:

<<a bis) alla lettera a) del comma 1 le parole <<4 milioni di euro>>sono sostituite dalle seguenti:
<<3.800.000 euro>>;>>;

C) Alla lettera b), nel testo della lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 27, come introdotta dall'emendamento, le parole <<175.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<375.000 euro>>;

D) Alla lettera b), nel testo della lettera d ter) del comma 1 dell'articolo 27, come introdotta dall'emendamento, le parole <<25.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<75.000 euro>>;

E) Alla lettera b), nel testo del comma 1 dell'articolo 27, dopo la lettera d octies) come introdotta dall'emendamento, sono aggiunte le seguenti:

<<d nonies) Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 25.000 euro;

d decies) Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 225.000 euro.>>.

F) Alla lettera c), le parole <<9.750.000 euro>>sono sostituite dalle seguenti: <<10 milioni di euro>>;

G) Alla lettera d), le parole <<5.250.000 euro>>sono sostituite dalle seguenti: <<5.500.000 euro>>;

H) Alla lettera f), le parole <<9.750.000 euro>>sono sostituite dalle seguenti: <<10 milioni di euro>>;

I) Dopo la lettera f) è inserita la seguente:

<<f bis) al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

<<b bis) per 50.000 euro mediante rimodulazione della spesa per l'anno 2016 all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali generali e di gestione) e del Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.>>.>>.

(a cui è allegata relativa relazione tecnico-finanziaria)

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (27.1)

All'articolo 27 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 la parola <<8.829.037,48>> è sostituita dalla seguente: <<9.979.037,48>>;
- b) al comma 1, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
- <<d bis) Missione n. 1 (servizi istituzionali generali e di gestione) e sul Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 175.000 euro;
- d ter) Missione n. 1 (servizi istituzionali generali e di gestione) e sul Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) per 25.000 euro;
- d quater) Missione n. 1 (servizi istituzionali generali e di gestione) e sul Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 200.000 euro; d quinquies) Missione n. 7 (turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) per 50.000 euro;
- d sexies) Missione n. 16 (agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 80.000 euro; d septies) Missione n. 16 (agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) per 50.000 euro;
- d octies) Missione n. 16 (agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 570.000 euro.>>.
- c) al comma 2 le parole <<8,5 milioni di euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<9.750.000 euro>>;
- d) alla lettera a) del comma 2, le parole <<4,1 milioni di euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<5.250.000 euro>>;
- e) al comma 3 la parola <<8.829.037,48>> è sostituita dalla seguente: <<9.979.037,48>>.
- f) alla lettera a) del comma 3, le parole <<8,6 milioni di euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<9.750.000 euro>>;
- g) al comma 4 le parole <<In relazione al disposto cui al comma>> sono sostituite dalle seguenti: <<In relazione alle funzioni trasferite di cui al comma 1, con riferimento all'imposta di bollo versata da terzi nei procedimenti inerenti alla motorizzazione civile,>>.

L'assessore PANONTIN illustra tali emendamenti.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dibattito, prendono la parola per i rispettivi pareri le Relatrici di minoranza ZILLI (astenuita sul subemendamento 27.0.1 e contraria all'emendamento 27.1) e BIANCHI (astenuita su entrambi), e il Relatore di maggioranza PAVIOTTI (favorevole a entrambi).

Il subemendamento 27.0.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 27.1, posto in votazione così subemendato, viene approvato.

L'articolo 27, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

E' stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (27 bis.1)

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

<<Art. 27 bis

(Assegnazione spazi finanziari alle province)

1. La Regione assegna alle Province spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio di cui alla legge stabilità statale 2016, per un importo complessivo di 8.130.030 euro, previa conferma delle esigenze da parte delle province stesse, così ripartiti:

a) Provincia di Gorizia 2.576.011 euro;

b) Provincia di Pordenone 973.000 euro;

c) Provincia di Trieste 2.956.913 euro;

d) Provincia di Udine 1.624.106 euro.

(a cui è allegata relativa relazione tecnico-finanziaria)

L'assessore PANONTIN illustra tale emendamento.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dibattito, prendono la parola per i rispettivi pareri le Relatrici di minoranza ZILLI (favorevole) e BIANCHI (astenuta), e il Relatore di maggioranza PAVIOTTI (favorevole).

L'emendamento 27 bis.1, istitutivo dell'articolo 27 bis, posto in votazione, viene approvato.

All'articolo 28 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

ZILLI, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (28.1)

Sopprimere l'articolo.

PAVIOTTI, MARTINES, MORETTI

Emendamento modificativo (28.2)

Al comma 1 sostituire le parole <<degli organi delle province ai sensi dell'articolo 33>> con le seguenti <<del periodo previsto dall'articolo 14, comma 1>>.

La Relatrice di minoranza ZILLI illustra l'emendamento 28.1 e, nel contempo, si dichiara contraria all'emendamento 28.2.

Il consigliere MORETTI illustra l'emendamento 28.2.

Intervengono, nel dibattito, i consiglieri RICCARDI, DE ANNA e CIRIANI (il quale preannuncia la richiesta di votazione per appello nominale sull'emendamento 28.2) ai quali replica subito l'assessore PANONTIN.

Dopo il parere delle Relatrici di minoranza ZILLI (favorevole all'emendamento 28.1 e contraria all'emendamento 28.2) e BIANCHI (contraria all'emendamento 28.1 e astenuta sull'emendamento 28.2), e del Relatore di maggioranza PAVIOTTI (contrario all'emendamento 28.1 e favorevole all'emendamento 28.2), e dell'assessore PANONTIN (che dichiara di condividere le valutazioni del Relatore di maggioranza), l'emendamento 28.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 28.2, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, come richiesto in termini regolamentari, viene approvato (*votazione n. 1061: favorevoli 25, contrari 17, astenuti 5*).

L'articolo 28, posto in votazione così come emendato, viene approvato.

La Relatrice di minoranza BIANCHI, chiesta e ottenuta la parola sull'ordine dei lavori, vista l'ora, propone di sospendere la seduta.

Il PRESIDENTE, constatato che non vi sono obiezioni, ricorda che alle 13.50 è convocata la Giunta delle nomine e alle 14.00 l'Ufficio di Presidenza e che i lavori d'Aula riprenderanno alle ore 14.30 e, quindi, sospende la seduta.

La seduta viene così sospesa alle ore 13.37.

La seduta riprende alle ore 15.19.

Il PRESIDENTE nel dichiarare riaperta la seduta, preannuncia la convocazione della Conferenza dei Capigruppo al termine della discussione sullo stralcio n. 106-02 per riprogrammare i lavori d'Aula, ricorda inoltre che prima della sospensione si era conclusa la trattazione dell'articolo 28 e comunica, quindi, che sono stati presentati i seguenti emendamenti istitutivi di un nuovo articolo:

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo all'emendamento 28 bis.1 (28 bis.0.1)

Al comma 1 sopprimere le parole <<entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (28 bis.1)

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

<<Art. 28 bis

(Personale di staff delle province)

1. Nelle more del completamento del processo di riordino delle province, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le province medesime rideterminano, entro il 31 agosto 2016, le proprie dotazioni organiche per effetto del trasferimento di funzioni di cui alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.) riferito alle decorrenze 1 giugno 2016 e 1 luglio 2016. Per quanto riguarda i successivi piani di subentro, la rideterminazione è effettuata entro il mese successivo alla data di approvazione dei piani stessi.

2. Il personale che per effetto della rideterminazione di cui al comma 1 sia dichiarato non fondamentale per le funzioni che permangono in capo alle province, è trasferito presso altre amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale con priorità di destinazione presso le Unioni territoriali intercomunali; la Giunta regionale definisce, sentito l'Osservatorio per la riforma di cui all'articolo 59 della legge regionale 26/2014, criteri uniformi atti a garantire il corretto trasferimento di

detto personale entro il 31 dicembre 2016, previa concertazione con le organizzazioni sindacali rappresentative a livello di comparto.

3. A completamento del trasferimento delle funzioni di cui alla legge regionale 26/2014 il personale di staff che, per effetto della rideterminazione di cui al comma 1, sia rimasto in servizio presso le amministrazioni provinciali per accompagnare lo svolgimento delle funzioni residuali è trasferito con le medesime modalità di cui al comma 2.

4. La copertura degli oneri derivanti dai trasferimenti di cui al presente articolo è assicurata con rassegnazione delle risorse finanziarie necessarie derivanti dalla riduzione delle conseguenti spese in capo alle Province e mediante le opportune operazioni contabili al bilancio della Regione.>>.

L'assessore PANONTIN illustra entrambi gli emendamenti.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola per i rispettivi pareri, le Relatrici di minoranza ZILLI e BIANCHI (le quali dichiarano di astenersi su entrambi) ed il Relatore di maggioranza PAVIOTTI (il quale si dichiara favorevole su entrambi).

Il subemendamento 28 bis.0.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 28 bis.1, istitutivo dell'articolo 28 bis, posto in votazione nel testo così subemendato, viene approvato.

E' stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (28 ter.1)

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

<<Art. 28 ter
(Polizia locale)

1. In relazione all'avvenuta ricollocazione del personale della polizia provinciale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca e di protezione civile, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda), i divieti di cui all'articolo 54 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) cessano di applicarsi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento all'assunzione di personale della polizia locale da parte degli enti locali.>>.

L'assessore PANONTIN illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola per i rispettivi pareri, le Relatrici di minoranza ZILLI e BIANCHI ed il Relatore di maggioranza PAVIOTTI (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli).

L'emendamento 28 ter.1, istitutivo dell'articolo 28 ter, posto in votazione, viene approvato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti istitutivi di un nuovo articolo:

PAVIOTTI, MARTINES, MORETTI

Subemendamento modificativo all'emendamento 28 quater.1 (28 quater.0.1)

1. Sostituire la rubrica dell'articolo 28 quater con la seguente: <<Servizi educativi e socio assistenziali>>.

2. Dopo il comma 1, dell'articolo 28 quater, aggiungere il seguente comma:

<<1 bis. In relazione alla mancanza di personale dei servizi educativi e socio-assistenziali in servizio alla provincia da ricollocare, i divieti di cui all'art. 54 della legge regionale 17 luglio 2015 n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché a modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) cessano di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge con riferimento all'assunzione di personale dei servizi educativi e socio-assistenziali da parte degli enti locali.>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (28 quater.1)

Dopo l'articolo 28 introdurre il seguente:

<<Art. 28 quater

(Servizi educativi)

1. Al fine di garantire, da parte delle amministrazioni del compatto unico del pubblico impiego regionale e locale, l'esercizio delle funzioni e delle attività legate ai servizi educativi nelle more dell'espletamento, per detta finalità, delle procedure concorsuali volte all'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, le graduatorie delle selezioni pubbliche, bandite dalle amministrazioni medesime, per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle suddette attività, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate di un anno.>>.

L'assessore PANONTIN illustra l'emendamento 28 quater.1.

Il consigliere MARTINES illustra il subemendamento 28 quater.0.1.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola per i rispettivi pareri, le Relatrici di minoranza ZILLI (la quale dichiara di astenersi sul subemendamento 28 quater.0.1, e di essere favorevole al 28 quater.1) e BIANCHI (la quale si dichiara favorevole su entrambi), il Relatore di maggioranza PAVIOTTI (il quale si dichiara favorevole su entrambi) e per la Giunta l'assessore PANONTIN (il quale si associa alle valutazioni del Relatore di maggioranza).

Il subemendamento 28 quater.0.1, posto in votazione viene approvato.

L'emendamento 28 quater.1, istitutivo dell'articolo 28 quater, posto in votazione nel testo così subemendato, viene approvato.

E' stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (28 quinquies.1)

Dopo l'articolo 28 introdurre il seguente:

<<Art. 28 quinquies

(Esercizio delle funzioni in materia di viabilità)

1. In relazione all'esercizio delle funzioni in materia di viabilità, acquisite dalla Regione ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.), la Regione può svolgere le relative attività gestionali anche tramite la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., previa convenzione con la medesima; la convenzione può prevedere, disciplinandone altresì gli aspetti operativi, anche il distacco di personale regionale presso la società con oneri a carico della Regione medesima.>>.

L'assessore PANONTIN illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola per i rispettivi pareri, le Relatrici di minoranza ZILLI e BIANCHI (le quali dichiarano di astenersi) ed il Relatore di maggioranza PAVIOTTI (il quale si dichiara favorevole).

L'emendamento 28 quinquies.1, istitutivo dell'articolo 28 quinquies, posto in votazione, viene approvato.

E' stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (28 sexies.1)

Dopo l'articolo 28 introdurre il seguente:

<<Art. 28 sexies

(Trattamento del personale trasferito ai sensi della legge regionale 26/2014)

1. Nel caso di trasferimento di personale degli enti locali ai sensi della legge regionale 26/2014, il personale medesimo conserva, in ogni caso, la retribuzione individuale di anzianità o il maturato economico in godimento all'atto del trasferimento.

2. Il comma 1 si applica anche al personale già trasferito ai sensi delle leggi regionali 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e Modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro) e 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione, e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda).>>.

L'assessore PANONTIN illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola per i rispettivi pareri, le Relatrici di minoranza ZILLI e BIANCHI ed il Relatore di maggioranza PAVIOTTI (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli all'emendamento).

L'emendamento 28 sexes.1, istitutivo dell'articolo 28 sexes, posto in votazione, viene approvato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti istitutivi di un nuovo articolo:

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo all'emendamento 28 septies.1 (28 septies.0.1)

Ai commi 1 e 2 dell'articolo 28 septies sopprimere le parole: <<previsti dalla normativa vigente>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (28 septies.1)

Dopo l'articolo 28 è introdotto il seguente:

<<Art. 28 septies

(Centrale Unica di Risposta al NUE 112)

1. Le assunzioni di personale regionale con forme di lavoro flessibile finalizzate alla prima attivazione della Centrale Unica di Risposta al NUE 112, in relazione a quanto disposto dall'articolo 4 comma 37 della legge regionale 6 agosto 2015 n. 20, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 comma 1 lettera a) della legge 7 agosto 2015 n. 124 e secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno e la Regione Friuli Venezia Giulia sottoscritto in data 31 maggio 2016, non rilevano, per i primi tre anni, ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

2. L'assunzione di personale regionale di qualifica dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato attuata per le medesime finalità di cui al comma 1, non rileva ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

3. Ai fine di assicurare la piena funzionalità della Centrale Unica di Risposta al NUE 112 e di garantire, quindi, lo svolgimento di un servizio essenziale sotto il profilo dell'interesse pubblico, per la collocazione di personale in posizione di comando presso la Regione stessa, in relazione alle esigenze della suddetta Centrale, non è richiesto, qualora il soggetto interessato sia dipendente di una amministrazione del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. Il presente comma si applica anche alle procedure che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già avviate, ma non ancora concluse.>>.

L'assessore PANONTIN illustra entrambi gli emendamenti.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola per i rispettivi pareri, le Relatrici di minoranza ZILLI e BIANCHI (le quali dichiarano di astenersi su entrambi) ed il Relatore di maggioranza PAVIOTTI (il quale si dichiara favorevole su entrambi).

Il subemendamento 28 septies.0.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 28 septies.1, istitutivo dell'articolo 28 septies, posto in votazione nel testo così subemendato, viene approvato.

E' stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (28 octies.1)

Dopo l'articolo 28 introdurre il seguente:

<<Art. 28 octies

(Modificata dell'articolo 13 della legge regionale 13/2015)

1. Al comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro), le parole <<fino al 1° luglio 2016>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino al 1° luglio 2017>>.

L'assessore PANARITI illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola per i rispettivi pareri, le Relatrici di minoranza ZILLI e BIANCHI ed il Relatore di maggioranza PAVIOTTI (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli all'emendamento).

L'emendamento 28 octies.1, istitutivo dell'articolo 28 octies, posto in votazione, viene approvato.

All'articolo 29 è stato presentato il seguente emendamento:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (29.1)

Al comma 1, nel testo dell'articolo 47, comma 3 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità", sostituire la lettera g) con la seguente:

<<g) un dirigente dell'Amministrazione regionale, o suo delegato, in rappresentanza della struttura competente in materia di finanze e patrimonio>>.

L'assessore PANONTIN afferma che tale emendamento si illustra da sé.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola per i rispettivi pareri, le Relatrici di minoranza ZILLI e BIANCHI (le quali dichiarano di astenersi) ed il Relatore di maggioranza PAVIOTTI (il quale si dichiara favorevole).

L'emendamento 29.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 29, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti istitutivi di un nuovo articolo:

MORETTI, LAURI, PAVIOTTI, MARTINES, GRATTON

Subemendamento modificativo all'emendamento 29 bis.1 (29 bis.0.1)

1. Sostituire il comma 4, dell'articolo 17, della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), come sostituito dall'emendamento 29 bis.1, con il seguente:

<<4. Allo scopo di garantire ulteriormente l'inalienabile legame tra le collezioni e il loro contesto di tradizionale collocazione nel Comune di riferimento, la Regione, d'intesa con i Comuni di cui al comma 1, coopera con i competenti organi dello Stato al fine di rafforzare la stretta relazione delle collezioni museali con i propri ambiti territoriali, anche mediante l'eventuale dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 42/2004.>>.

MORETTI, LAURI, PAVIOTTI, MARTINES, GRATTON, GABROVEC

Emendamento aggiuntivo (29 bis.1)

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

<<Art. 29 bis

(Modifiche alla legge regionale 2/2016)

1. L'articolo 17, della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura) è sostituito dal seguente:

<<Art. 17

(Collezioni della Provincia di Gorizia)

1. Al fine di salvaguardare e tutelare il legame inscindibile con il territorio di riferimento, le collezioni dei Musei provinciali di Gorizia sono trasferite, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), in proprietà indivisa ai Comuni di Gorizia e Monfalcone.

2. Il trasferimento decorre dalla data del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 2 lettera c), e a decorrere da tale data i beni sono iscritti nel patrimonio dei Comuni di cui al comma 1 secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti contabili. Del trasferimento è data comunicazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 54, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

3. La gestione, la conservazione, la promozione e la valorizzazione delle collezioni di cui al comma 1 sono assunte e curate dalla Regione, per il tramite dell'Ente, nel rispetto delle disposizioni inerenti la tutela.

4. Allo scopo di garantire ulteriormente il naturale legame tra le collezioni e il loro contesto di tradizionale collocazione e riferimento, la Regione, d'intesa con i Comuni di cui al comma 1, coopera con i competenti organi dello Stato al fine di rafforzare il legame di pertinenzialità delle collezioni, anche mediante l'eventuale dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 42/2004.>>.

Il consigliere MORETTI illustra entrambi gli emendamenti.

Interviene, in sede di discussione, il solo consigliere ZIBERNA.

Prendono, quindi, la parola per i rispettivi pareri, le Relatrici di minoranza ZILLI (la quale si dichiara contraria ad entrambi gli emendamenti) e BIANCHI (la quale dichiara di astenersi su entrambi gli emendamenti), il Relatore di maggioranza PAVIOTTI (il quale si dichiara favorevole su entrambi gli emendamenti) e per la Giunta l'assessore PANONTIN (il quale si associa alle valutazioni del Relatore di maggioranza).

Il subemendamento 29 bis.0.1, posto in votazione viene approvato.

L'emendamento 29 bis.1, istitutivo dell'articolo 29 bis, posto in votazione nel testo così subemendato, viene approvato.

E' stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

PAVIOTTI, MORETTI, LAURI, MARTINES

Emendamento aggiuntivo (29 ter.1)

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

<<Art. 29 bis

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 27/2012)

1. Al comma 66 dell'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013)), le parole <<30 giugno 2016>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2016>>.

Il Relatore di maggioranza PAVIOTTI illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola per i rispettivi pareri, le Relatrici di minoranza ZILLI (la quale si dichiara favorevole all'emendamento) e BIANCHI (la quale si dichiara contraria all'emendamento), il Relatore di maggioranza PAVIOTTI e l'assessore PANONTIN (i quali si dichiarano favorevoli all'emendamento).

L'emendamento 29 ter.1, istitutivo dell'articolo 29 ter, posto in votazione, viene approvato.

E' stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI

Emendamento aggiuntivo (29 quater.1)

<<Art. 29 quater

(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 18/2015)

1. All'articolo 14 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) sono apportate le seguenti modifiche:

A) Al comma 4 la parola <<enti>> è soppressa;

B) Al comma 5 dopo le parole <<promozione del referendum>> sono aggiunte le seguenti: <<anche da parte di comitati referendari o promotori di proposte di iniziativa popolare>>;

C) Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

<<6. Per le finalità di cui al comma 4, la Regione adotta un regolamento da approvare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale [106-02], previo parere vincolante della Commissione consiliare competente.

Con tale regolamento sono disciplinati:

a) L'ammissibilità delle tipologie e delle caratteristiche delle proposte di utilizzo delle risorse di cui al comma 5;

b) l'ammontare dell'incentivo relativo a ciascun percorso, che non può essere superiore a 200.000 euro;
c) la tempistica e le modalità di rendicontazione dell'incentivo.

6 bis. Sulla base del regolamento di cui al comma 6, la Giunta regionale delibera il riparto e prenota le risorse, individuando annualmente i percorsi di fusione ammissibili, in relazione alle risorse disponibili e alle richieste pervenute e dando priorità ai progetti di fusione contenuti nel Programma annuale delle fusioni di Comuni, previsto nell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 26/2014.>>>.

La Relatrice di minoranza BIANCHI illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola per i rispettivi pareri, la Relatrice di minoranza ZILLI (la quale dichiara di astenersi), il Relatore di maggioranza PAVIOTTI (il quale si dichiara contrario) e per la Giunta l'assessore PANONTIN (il quale si associa alle valutazioni del Relatore di maggioranza).

L'emendamento 29 quater.1, istitutivo dell'articolo 29 quater, posto in votazione, non viene approvato.

A questo punto il PRESIDENTE comunica che si procederà all'esame degli articoli accantonati, a partire dal 2 ter.0.1 e dal 2 ter.1, per proseguire poi con l'articolo 4 con i relativi emendamenti, già per altro illustrati precedentemente.

Interviene, in sede di discussione, l'assessore PANONTIN, il quale, dopo aver dichiarato il proprio parere contrario all'emendamento 2 ter.1, propone una breve sospensione.

Il PRESIDENTE, a seguito di tale richiesta, riscontrando che non vi sono contrarietà, propone di avvalersi della sospensione per convocare la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi sull'ordine dei lavori.

La seduta viene così sospesa alle ore 15.58.

La seduta riprende alle ore 16.09.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare riaperta la seduta, comunica all'Aula che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi ha deciso: che la presente seduta si concluderà in ogni caso entro le ore 19.00; che i lavori proseguono con la trattazione dello stralcio 106-02, poi a seguire con la Relazione riguardante la clausola valutativa di cui alla L.R. 2/2013 e PDL 119 (cannabinoidi) ed infine con la mozione n. 159; che il DDL n. 146 sarà esaminato nella prima seduta d'Aula di luglio; che non ci sarà la seduta d'Aula già prevista per il 29 giugno. Ricorda, inoltre che il 29 giugno alle ore 11.00 in Aula consiliare è previsto il Giudizio di Parifica della Corte dei Conti e il 30 giugno nel pomeriggio, sempre presso i locali del Consiglio regionale, è previsto l'incontro di studio in ricordo di Livio Paladin dal titolo "Il futuro della Specialità regionale".

Si passa quindi alla prosecuzione del dibattito con gli interventi dell'Assessore PANONTIN, del consigliere VIOLINO (che interviene in lingua friulana) a cui replica immediatamente l'Assessore PANONTIN, del consigliere LAURI e della Relatrice di minoranza ZILLI (che interviene in lingua

friulana e dichiara di astenersi sull'emendamento 2 ter.0.1 e di essere favorevole al 2 ter.1).

Prendono la parola per i restanti pareri, la Relatrice di minoranza BIANCHI (la quale si dichiara favorevole al 2 ter.1 e di astenersi sul 2 ter.0.1) ed il Relatore di maggioranza PAVIOTTI (che interviene in lingua friulana per un breve intervento, e si dichiara favorevole al 2 ter.0.1 e contrario al 2 ter.1).

L'emendamento 2 ter.0.1, istitutivo di un articolo, posto in votazione, viene approvato.

Il PRESIDENTE ricorda che con il voto favorevole all'emendamento 2 ter.0.1, l'emendamento 2 ter.1 decade.

All'articolo 4 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

ZILLI, Relatrice di minoranza
Emendamento modificativo (4.1)
Sostituire l'articolo con il seguente:

<<Art. 4

1. L'articolo 27 della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente:

<<Art. 27

(Ulteriori funzioni comunali esercitate in forma associata)

1. *Nell'ambito di ciascuna Unione, i Comuni esercitano in forma associata le funzioni comunali nelle materie e attività e con le decorrenze di seguito indicate:*

a) a decorrere dall'1 gennaio 2017, la programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza regionale;

b) a decorrere dall'1 gennaio 2017, i servizi finanziari e contabili e il controllo di gestione, nonché almeno due tra le seguenti:

1) opere pubbliche e procedure espropriative;

2) pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata;

4) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale;

5) edilizia scolastica e servizi scolastici;

c) a decorrere dall'1 gennaio 2018, le restanti materie e attività di cui alla lettera b).

2. *Gli organi dei Comuni conservano la competenza ad assumere le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo.*

3. *Nell'ambito di ciascuna Unione le funzioni relative alla lettera a) sono esercitate dai Comuni avvalendosi degli uffici dell'Unione; le funzioni nelle materie di cui alla lettera b) sono esercitate in forma associata dai Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ridotti a 5.000 se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, mediante convenzione, in modo da raggiungere la medesima soglia demografica complessiva, o, in alternativa, avvalendosi degli uffici dell'Unione.*

4. *Le soglie demografiche indicate al comma 3 ai fini dell'esercizio associato di funzioni comunali tramite convenzione possono essere derogate e ridotte rispettivamente fino a 7.500 e 3.000 abitanti nei casi di particolare adeguatezza organizzativa previsti con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali; l'Osservatorio per la riforma di cui all'articolo 59 fornisce i criteri idonei a determinare i presupposti di adeguatezza organizzativa.>>.*

PAVIOTTI, MORETTI, LAURI, MARTINES

Emendamento modificativo (4.1.1)

Al comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 26/2014, come sostituito dall'articolo 4, sostituire le parole <<10.000 abitanti>> con le seguenti: <<15.000 abitanti>>.

ZILLI, VIOLINO, CIRIANI, PICCIN, SIBAU, BIANCHI, RICCARDI, COLAUTTI

Emendamento modificativo (4.1.2)

Al comma 4 apportare le seguenti modifiche:

Le parole <<fino 7500>> sono sostituite da <<fino a 5000>>.

GABROVEC

Subemendamento modificativo (4.2) all'emendamento 4.1.

Dopo il comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 26/2014 così come introdotto dal comma 1 aggiungere il seguente:

<<4 bis. La soglia demografiche indicate al comma 4 possono essere ridotte di un ulteriore 30 per cento per i Comuni di cui all'articolo 4 della legge 38/2001.>>.

La Relatrice di minoranza ZILLI illustra gli emendamenti 4.1 e 4.1.2.

Il consigliere MORETTI illustra l'emendamento 4.1.1

Il consigliere GABROVEC illustra l'emendamento 4.2.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola per i rispettivi pareri, le Relatrici di minoranza ZILLI (la quale si dichiara favorevole agli emendamenti 4.1, 4.1.2 e 4.2 e contraria all'emendamento 4.1.1) e BIANCHI (la quale dichiara di essere favorevole all'emendamento 4.1.2, contraria all'emendamento 4.1.1 e di astenersi sugli emendamenti 4.1 e 4.2), il Relatore di maggioranza PAVIOTTI (il quale si dichiara contrario agli emendamenti 4.1 e 4.1.2, favorevole all'emendamento 4.1.1 e sull'emendamento 4.2 si rimette al parere dell'Assessore) e per la Giunta, l'assessore PANONTIN (il quale - innanzitutto suggerisce al proponente dell'emendamento 4.2 una modifica tecnica: *sostituire la locuzione <<al comma 4>> con la locuzione <<ai commi 3 e 4>>* - modifica che prontamente lo stesso GABROVEC fa propria con un subemendamento orale -, si dichiara contrario agli emendamenti 4.1 e 4.1.2 e si rimette alla valutazione dell'Aula sugli emendamenti 4.1.1 e 4.2).

L'emendamento 4.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 4.1.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 4.1.2, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 4.2, posto in votazione così come subemendato oralmente, viene approvato.

L'articolo 4, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

E' stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

GABROVEC,

Emendamento aggiuntivo (4 bis.1)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

<<Art. 4 bis

(Inserimento dell'articolo 29 bis della legge regionale 26/2014)

1. Dopo l'articolo 29 della legge regionale 26/2014 inserire il seguente:

<<Art. 29 bis

(Città metropolitana e Unioni)

1. Qualora nelle Unioni di cui all'art. 29 da uno o più Comuni venga ad istituirsi la Città metropolitana così come disciplinato dal comma 1, dell'articolo 9 della LR 1/2006, la stessa assume le funzioni amministrative previste dalla legge istitutiva della Città metropolitana. I restanti Comuni possono mantenere l'Unione preesistente anche in deroga rispetto ai parametri previsti dalle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 4. I Comuni costituenti l'Unione come ridefinita procedono alla revisione dello statuto dell'Unione entro 60 giorni dall'approvazione della legge istitutiva della Città metropolitana secondo le modalità previste dall'art. 10.

2. I Comuni il cui territorio sia confinante con l'Unione come ridefinita e quelli con essi confinanti possono richiedere l'inclusione nella nuova Unione con richiesta motivata alla Giunta regionale entro 30 giorni dall'approvazione della legge istitutiva della Città metropolitana. Possono aderire alla nuova Unione anche Comuni non direttamente confinanti qualora essi ricadano nell'ambito territoriale di cui all'art. 4 della legge 38/2001.

3. La città metropolitana può stipulare convenzioni con le Unioni limitrofe per disciplinare la gestione coordinata di determinate funzioni e servizi di area vasta.>>.>>.

Il consigliere GABROVEC, dopo una breve illustrazione di tale emendamento, motivandone le ragioni, lo ritira.

Si passa, quindi, a esaminare l'articolo 30, che non presenta emendamenti, e che posto in votazione senza discussione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati i seguenti Ordini del giorno:

ORDINE DEL GIORNO N.1

SIBAU

"Premesso che dal 2009 le Comunità montane sono commissariate e che gli uffici degli Enti montani saranno soppressi definitivamente con il 30 giugno p.v.;

constatato che tutto dipende da cosa succederà con le unioni territoriali intercomunali che la LR 26/2014 prevede dovrebbero assorbire parte delle funzioni delle comunità;

osservato quindi che secondo la legge regionale istitutiva delle UTI le Cm vanno sopresse e ad oggi uffici e dipendenti montani non hanno ben chiaro quale sarà il loro futuro;

tenuto conto che la LR 26/2014 art 56 comma 2 recita "Il personale delle Comunità montane e del Consorzio comunità collinare del Friuli è trasferito alle Unioni di riferimento a decorrere dalla loro

trasformazione o soppressione.” e che a tutt’oggi sembra che le procedure di assegnazione alle Uti di riferimento non siano state attivate;
constatato che le UTI così come istituite dalla LR 26/2014 ed a seguito anche della mancata adesione di numerosi comuni montani, non potranno svolgere compiutamente le competenze proprie degli Enti montani soppressi con conseguenti e amplificati disagi per le popolazioni residenti nei territori svantaggiati e montani;
considerato che dai quotidiani si apprende che l’interesse della Regione nella riallocazione dei dipendenti dei vari enti locali è risaputa, mentre per i circa 100 lavoratori delle Cm del FVG non è ancora ben definita la futura posizione professionale;
valutato che dall’Art.56 della LR 26/2014 prevede l’assegnazione del personale delle CM alle UTI e che talune Unioni territoriali sono incerte sull’acquisizione di detto personale nelle loro piante organiche;
constatato che parti delle funzioni degli Enti Montani vengono trasferite anche alla Regione;

*tutto ciò premesso,
si impegna la Giunta regionale*

a comunicare quanto prima quali forme di garanzia intenda adottare nei confronti dei dipendenti delle Comunità montane eliminando così le preoccupazioni e le incertezze circa il loro futuro lavorativo, individuando in via definitiva gli enti locali o gli uffici della regione ove verrà attuata la mobilità del suddetto personale.”

ORDINE DEL GIORNO N.2

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI

“Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

visto l’articolo 38 della Costituzione che prevede che «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria»;

visto altresì l’articolo 117 della Costituzione, che nell’elenco delle materie di competenza dello Stato individua quella relativa all’ordine pubblico e alla sicurezza, escludendo la polizia amministrativa locale, con ciò riservandola alle materie di competenza regionale;

richiamato l’articolo 6 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Salva Italia) che ha abrogato l’istituto dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, escludendo dal proprio ambito di applicazione il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico e non anche gli operatori della Polizia municipale e provinciale;

ricordato che «la causa di servizio» è l’istituto che tutela i dipendenti dello Stato e della Pubblica amministrazione per infermità, lesioni, patologie varie professionali di cui il servizio sia stata causa diretta o concausa necessaria e preponderante;

considerato che gli operatori della Polizia municipale e provinciale non godono a oggi, delle tutele infortunistiche previste per gli altri operatori della sicurezza dello Stato e quindi rischiano, in caso di infortunio grave, di essere demansionati fino a perdere il proprio posto di lavoro senza l’adeguata assistenza;

richiamata la sentenza n. 16364 del 20 novembre 2002, con cui la Corte di Cassazione ha stabilito che l’attività prestata dal “vigile urbano” addetto alla viabilità stradale rientra tra le attività protette, equiparando tale attività a quelle ad alto rischio previste dall’articolo 1, comma 3, del DPR n. 1124 del

1965, in virtù del principio generale secondo cui “a parità di rischio infortunistico deve corrispondere parità di tutela”;

considerato che Polizia municipale è l'unico corpo di polizia che, pur essendo impegnato nella sicurezza del territorio insieme alle forze di Polizia dello Stato, è stato privato di questo diritto previsto dalla Costituzione;

rilevato che il riconoscimento dell'istituto della causa di servizio a seguito di un infortunio accaduto nell'ambito del rapporto lavorativo ha costituito una conquista importante per il mondo del lavoro;

rilevato altresì che il ruolo quotidiano della Polizia municipale o provinciale risulta di importanza sostanziale nel controllo del territorio del Comune, soprattutto in considerazione degli enormi mutamenti della nostra società e delle funzioni di pubblica sicurezza che essa svolge, in coordinamento con le forze di Polizia dello Stato;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

ad attivarsi nei modi più opportuni presso l'INAIL affinché si riesca a garantire al personale dei Corpi e dei Servizi di Polizia locale della Regione adeguati trattamenti infortunistici integrativi e il riconoscimento delle cause di servizio di ogni eventuale conseguente infermità.”

ORDINE DEL GIORNO N.3

COLAUTTI, CARGNELUTTI

“Ricordato che l'articolo 5 della legge regionale 26/2014 dispone che “Le Unioni territoriali intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale.”;

atteso che l'articolo 3 della legge regionale 26/2014 prevede che tale “riorganizzazione delle forme associative tra i Comuni e la distribuzione delle funzioni amministrative” avviene “in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nel rispetto del principio della concertazione e della leale collaborazione fra istituzioni e forme associative espressione delle comunità locali”;

rilevato che la legge regionale 26/2014 prevede (art. 6) la possibilità che i Comuni possano essere inclusi in altra Unione, rispetto a quella originariamente dal Piano di riordino territoriale, purché i Comuni medesimi e quelli con essi confinanti, siano contigui alla Unione cui chiedono di aderire;

tutto ciò premesso,

si impegna la Giunta regionale

a prevedere che ai fini della valutazione della adeguatezza per lo svolgimento delle funzioni associate i limiti demografici previsti dalla legge regionale 26/2014 e riferiti ai Comuni montani, si estendono in termini di omogeneità a tutti i Comuni dell'Unione ove la maggioranza dei Comuni aderenti alla stessa siano montani.”

L'assessore PANONTIN chiede ai proponenti di ritirare gli Ordini del giorno n. 1 e n. 2, altrimenti preannuncia un parere contrario, mentre accoglie l'Ordine del giorno n. 3.

A questo punto il consigliere SIBAU ritira l'Ordine del giorno n. 1 e la consigliera BIANCHI ritira l'Ordine del giorno n. 2.

Prendono, quindi, la parola, in sede di dichiarazioni di voto sul provvedimento di legge, nell'ordine, i consiglieri COLAUTTI (che preannuncia un voto di astensione del Gruppo consiliare Nuovo Centro Destra), PAVIOTTI (che preannuncia un voto favorevole del Gruppo Cittadini), RICCARDI (che preannuncia un voto contrario del Gruppo Il Popolo Della Libertà - Forza Italia), BIANCHI (che preannuncia un voto contrario del Gruppo Movimento 5 Stelle), ZILLI (che preannuncia un voto contrario del Gruppo Misto), TONDO (che preannuncia un voto contrario del Gruppo Autonomia Responsabile), MARTINES (che preannuncia un voto favorevole del Gruppo Partito Democratico), e, per la Giunta, l'assessore PANONTIN.

Lo stralcio 106-02 "Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 26/2014 concernenti l'esercizio in forma associata di funzioni comunali", posto in votazione nel suo complesso mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, viene approvato (*votazione n.2024: favorevoli 26; contrari 17; astenuti 2*).

A questo punto il PRESIDENTE comunica che il disegno di legge n. 146 verrà discusso nella prima sessione del mese di luglio e che si passa, quindi, all'esame del **punto n. 5 dell'ordine del giorno**, che prevede:

Discussione sulla Relazione

Relazione sugli adempimenti in materia di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche a due anni dall'entrata in vigore della legge (ai sensi della clausola valutativa di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2)

(Relatore **COLAUTTI**)

e sulla proposta di legge

"Sperimentazione per la produzione di medicinali a base di cannabinoidi e modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2 (Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche)" **(119)**

(Relatori **CREMASCHI, USSAI**)

Il Relatore COLAUTTI illustra la relazione,

Presidenza del Vicepresidente Gabrovec

mentre i Relatori CREMASCHI e USSAI illustrano le rispettive relazioni scritte sulla proposta di legge n. 119.

Dopo l'intervento, in sede di discussione generale, del solo consigliere NOVELLI, la relazione sugli adempimenti in materia di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche a due anni dall'entrata in vigore della legge (ai sensi della clausola valutativa di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2), posta in votazione mediante procedimento elettronico con rilevazione dei nomi, viene approvata (*votazione n.2025: favorevoli 26*).

Si passa, quindi all'esame dell'articolato della proposta di legge n. 119.

L'articolo 1, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 1 bis:

USSAI, CREMASCHI

Emendamento aggiuntivo (1 bis.1)

<<Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1 bis.

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 2/2013)

1. Al comma 1 sostituire le parole "sezione B della tabella II del decreto" con le seguenti: "sezione B della tabella dei medicinali allegata al decreto".>>.

Il Relatore USSAI illustra tale emendamento.

Poiché nessuno chiede di intervenire nel successivo dibattito, favorevole (*fuori microfono*) l'assessore TELESCA, l'emendamento 1 bis.1, istitutivo dell'articolo 1 bis, posto in votazione, viene approvato.

All'articolo 2 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

USSAI, CREMASCHI, BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, ROTELLI, BAGATIN, TRAVANUT, PUSTETTO

Emendamento modificativo (2.1)

Apportare all'articolo le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) sostituire le parole "in regime ospedaliero" con le seguenti: "in regime di Servizio sanitario regionale, limitatamente ai pazienti residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia";

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 2/2013 sostituire le parole "da parte degli operatori e delle strutture del Servizio sanitario regionale è consentito" con le seguenti: "a carico dell'SSR è consentito secondo le modalità di cui al successivo articolo 4">>.

BARILLARI

Emendamento modificativo (2.2)

<<Al comma 1, lettera b), dopo le parole "in regime di Servizio sanitario regionale" aggiungere le parole "o convenzionato, ai sensi dell'art. 28 della Legge 883/1978">>.

BARILLARI

Emendamento aggiuntivo (2.3)

Aggiungere all'articolo il seguente comma:

"2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 2/2013 aggiungere il seguente comma:

2bis. I farmaci cannabinoidi sono acquistati da una farmacia ospedaliera o dell'azienda sanitaria di appartenenza dell'assistito o dalle farmacie del territorio pubbliche o private, e posti a carico del Servizio sanitario regionale.”.

Il PRESIDENTE comunica che il consigliere Barillari ha ritirato tutti gli emendamenti da lui presentati sul provvedimento in esame.

Il Relatore USSAI illustra l'emendamento 2.1.

Poiché nessuno chiede di intervenire nel successivo dibattito, favorevole (*fuori microfono*) l'assessore TELESCA, l'emendamento 2.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 2, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

All'articolo 3 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

USSAI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO

Subemendamento modificativo all'emendamento 3.1 (3.0.1)

<<Al comma 1 dell'articolo 4, così come sostituito dall'emendamento 3.1, dopo le parole “individuati dalla Regione” aggiungere le seguenti: “ai sensi dell'articolo 6ter”>>.

CREMASCHI, USSAI, ROTELLI, BAGATIN, TRAVANUT, PUSTETTO, BIANCHI

Emendamento modificativo (3.1)

Sostituire l'articolo con il seguente:

“Art. 3

Sostituire l'articolo 4 della legge regionale 2/2013 con il seguente:

Art. 4

(Trattamento ospedaliero e domiciliare)

- 1. L'inizio del trattamento con farmaci cannabinoidi a carico del Servizio Sanitario Regionale può avvenire, sulla base di una prescrizione effettuata da parte di centri specialistici individuati dalla Regione:
a) in ambito ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili sia in regime di ricovero, ordinario o di day hospital, che ambulatoriale;
b) in ambito domiciliare;*
- 2. Per la prosecuzione del trattamento a livello domiciliare la terapia può essere prescritta dal medico di medicina generale, sulla base di un piano terapeutico redatto dai centri individuati dalla Regione ai sensi del comma precedente;*
- 3. I medicinali a base di cannabinoidi sono acquistati in modo centralizzato dall'Ente di cui all'art. 6 della presente legge. Le farmacie degli Enti del SSR ne garantiscono il successivo allestimento e la dispensazione ai pazienti;*
- 4. Per pazienti in assistenza domiciliare la preparazione e la fornitura dei farmaci cannabinoidi potrà essere effettuata anche da parte delle farmacie aperte al pubblico, secondo modalità da definirsi previo accordi da stipularsi a livello regionale;*
- 5. Il rinnovo della prescrizione è in ogni caso subordinato a una valutazione positiva di efficacia e sicurezza da parte del medico prescrittore, valutata la variabilità individuale dell'efficacia terapeutica.”.*

BARILLARI

Emendamento modificativo (3.2)

Sostituire l'articolo con il seguente:

<<Art. 3

Sostituire l'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2 (Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche), con il seguente:

Art. 4

(Trattamento ospedaliero e domiciliare)

1. L'inizio del trattamento avviene nelle strutture ospedaliere o in quelle alle stesse assimilabili sia in regime ambulatoriale che di ricovero nonché in ambito domiciliare.
2. Il paziente può proseguire il trattamento in ambito domiciliare, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale, sulla base della prescrizione del medico ospedaliero che lo ha in cura.
3. I medici di medicina generale (MMG) del SSR, sulla base di un piano terapeutico redatto dal medico specialista e al fine di consentire la continuità della terapia prevista dallo specialista ospedaliero, possono prescrivere i farmaci di cui all'art. 2 a carico del SSR.
4. Le prescrizioni dei MMG possono essere spedite, al fine di consentire la continuità terapeutica, anche dalle farmacie pubbliche o private aperte al pubblico, che rifornitesi a titolo gratuito presso il SSR, dispenseranno la preparazione ponendola a carico del SSR ad un prezzo concordato.
5. Il rinnovo della prescrizione è subordinato a una valutazione positiva di efficacia e sicurezza da parte del medico prescrittore.>>.

Il Relatore USSAI illustra il subemendamento 3.0.1.

La Relatrice CREMASCHI illustra l'emendamento 3.1.

L'emendamento 3.2 a firma del consigliere Barillari, come annunciato, è stato ritirato.

Poiché nessuno chiede di intervenire nel successivo dibattito, favorevole (*fuori microfono*) l'assessore TELESCA ad entrambi gli emendamenti, il subemendamento 3.0.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 3.1, interamente sostitutivo dell'articolo, posto in votazione nel testo subemendato, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 3 bis:

CREMASCHI

Emendamento aggiuntivo (3 bis.1)

<<Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3 bis

(Termine di attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 2/2013)

1. La Giunta regionale adotta il provvedimento di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 2/2013 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>>.

La Relatrice CREMASCHI illustra tale emendamento.

Poiché nessuno chiede di intervenire nel successivo dibattito, favorevole (*fuori microfono*) l'assessore TELESCA, l'emendamento 3 bis.1, istitutivo dell'articolo 3 bis, posto in votazione, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato il seguente ulteriore emendamento, istitutivo dell'articolo 3 bis:

BARILLARI

Emendamento aggiuntivo (3 bis.2)

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

<<Art. 3 bis

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 2/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2013 apportare le seguenti modifiche:

- a) dopo la parola "provvedimento" aggiungere le seguenti "da adottarsi entro 60 giorni";*
- b) sopprimere le parole "nonché per altri farmaci importati".>>.*

Il PRESIDENTE ricorda che tale emendamento è stato precedentemente ritirato.

All'articolo 4 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

CREMASCHI, USSAI, ROTELLI, BAGATIN, TRAVANUT, PUSTETTO, BIANCHI

Emendamento modificativo (4.1)

<<Al comma 2 dell'art 6 bis della legge regionale 2/2013, così come introdotto dal comma 1, sostituire le parole "è autorizzata ad" con "può">>.

USSAI, CREMASCHI, BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, ROTELLI, BAGATIN, TRAVANUT, PUSTETTO

Emendamento modificativo (4.2)

<<All'articolo 4 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 6 ter sostituire le parole "procedurali e organizzativi" con le seguenti: "per fornire indirizzi operativi";*
- b) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole "e in ambito domiciliare" aggiungere le seguenti: "ai sensi dell'articolo 3 della presente legge";*
- c) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole "Servizio sanitario regionale" aggiungere le seguenti: "sulla base delle evidenze scientifiche";*
- d) alla lettera c) del comma 1 sostituire le parole "distinguendo i medicinali importati dai preparati galenici magistrali" con le seguenti: "importati o acquistati ai sensi del DM 9 novembre 2015 "Funzioni di organismo statale per la cannabis previsto dagli artt 23 e 28 della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972" ed erogati sia a carico del SSR sia a carico dei pazienti";*
- e) alla lettera e) del comma 1 sopprimere le parole "ospedaliere e delle aziende sanitarie";*
- f) al comma 2 sostituire le parole "procedurali e organizzativi di cui all'articolo 6 ter della legge regionale 2/2013, come introdotto dal comma 1" con le seguenti: "di cui al comma 1 del presente articolo">>.*

La Relatrice CREMASCHI illustra l'emendamento 4.1.

Il Relatore USSAI illustra l'emendamento 4.2, al quale propone il seguente subemendamento orale: *sopprimere la lettera f).*

Poiché nessuno chiede di intervenire nel successivo dibattito, favorevole (*fuori microfono*) l'assessore TELESCA ad entrambi gli emendamenti, l'emendamento 4.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 4.2, posto in votazione nel testo precedentemente subemendamento oralmente, viene approvato.

L'articolo 4, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

L'articolo 5, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 5 bis:

USSAI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO

Emendamento aggiuntivo (5 bis.1)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

<<Articolo 5 bis

(Disposizione transitoria)

1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 4, comma 2, l'articolo 4 della legge regionale 2/2013 continua a trovare applicazione nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge.>>.

Il Relatore USSAI illustra tale emendamento.

Poiché nessuno chiede di intervenire nel successivo dibattito, favorevole (*fuori microfono*) l'assessore TELESCA, l'emendamento 5 bis.1, posto in votazione, viene approvato.

All'articolo 6 è stato presentato il seguente emendamento:

CREMASCHI, ROTELLI, BAGATIN, TRAVANUT, PUSTETTO

Emendamento modificativo (6.1)

<<Sostituire l'art. 6 con il seguente:

Art. 6

(Entrata in vigore)

Le disposizioni della presente legge di modifica della legge regionale 2/2013 entrano in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione.>>.

La Relatrice CREMASCHI, motivandone le ragioni, ritira tale emendamento.

L'articolo 6, che a questo punto non presenta emendamenti, posto in votazione, senza discussione, nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dichiarazione di voto, la proposta di legge 119 "Sperimentazione per la produzione di medicinali a base di cannabinoidi e modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2 (Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche)", posta in votazione nel suo complesso, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, viene approvata (*votazione n. 2039: favorevoli 28*).

Esauriti così gli argomenti all'ordine del giorno, il PRESIDENTE informa che la mozione n. 159 verrà discussa in altra data, comunica che il Consiglio verrà convocato a domicilio e dichiara chiusa la seduta.

Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 229, del 22 giugno 2016, lo stesso si intende approvato.

La seduta termina alle ore 18.16.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE